

LEGGE REGIONALE 14 aprile 1995, n. 41**CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI PER LE AUTONOMIE LOCALI**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 giugno 1997 n. 17
L.R. 29 dicembre 2006, n. 20
L.R. 22 dicembre 2009, n. 24
L.R. 10 dicembre 2019, n. 29

Art. 1

(già sostituiti commi 1 e 2 da art. 37 L.R. 29 dicembre 2006, n. 20, poi ancora sostituiti commi 1 e 2 da art. 46 L.R. 22 dicembre 2009, n. 24, infine sostituiti commi 1 e 2 da art. 14 L.R. 10 dicembre 2019, n. 29)

- 1. La Regione concede ed eroga un contributo annuo alle associazioni regionali delle autonomie locali allo scopo di garantire un concorso efficace al funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL), al fine di favorire il coordinamento delle politiche rivolte agli enti associati e per promuovere il riordino istituzionale e territoriale attraverso il rafforzamento della cooperazione intercomunale.*
- 2. Il contributo per le spese di funzionamento delle associazioni regionali delle autonomie locali ANCI, UPI, UNCEM, è unitario e viene concesso dalla Giunta regionale, sentito il CAL, sulla base di una proposta di riparto e di un progetto preventivo relativo alle attività di cui al comma 1 che verranno svolte nell'anno corrente, con allegato il resoconto delle attività svolte nell'anno precedente. La domanda deve essere presentata alla Regione entro il 28 febbraio dell'anno in cui si riferisce il progetto preventivo delle attività.*
- 3. La determinazione del contributo è effettuata, annualmente, dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977 n. 31.*

Art. 2

- 1. La L.R. 18 gennaio 1974 n. 4 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Lega regionale per le autonomie e i poteri locali e all'Associazione per il Consiglio dei Comuni d'Europa) e la L.R. 23 luglio 1979 n. 18 (Contributi ad associazioni per le autonomie locali che si prefiggono lo sviluppo dei poteri locali) sono abrogate.*

Art. 2 bis

(aggiunto da art. 1 L.R. 27 giugno 1997 n. 17, in seguito sostituito da art. 46 L.R. 22 dicembre 2009, n. 24)

- 1. La Regione Emilia-Romagna aderisce alla Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, con sede a Roma.*
- 2. La Regione eroga a favore dell'Associazione di cui al comma 1 la quota associativa annua.*
- 3. L'onere derivante dal comma 2 farà carico al Cap. 02643 "Quota di adesione alla Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa" afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3850.*
- 4. E' fatta comunque salva la possibilità per la Regione di recedere dall'Associazione secondo la disciplina prevista dallo statuto dell'Associazione medesima.*